



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

e-mail

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Veneto

e, p.c.

Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Ai Rappresentanti regionali
delle OO.SS del comparto scuola

OGGETTO: Sostituzione del personale ATA assente – criticità derivanti dal divieto di conferire supplenze temporanee.

Come noto, l'art.1, comma 332, della Legge n. 190/2014 prevede il divieto di conferire supplenze brevi al personale appartenente al profilo professionale: a) di assistente amministrativo nelle istituzioni scolastiche il cui organico di diritto sia costituito da tre o più unità; b) al personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico per i primi sette giorni di assenza.

Con esclusivo riferimento al profilo di collaboratore scolastico, il MIUR con nota prot. 2116 del 30.09.2015, pur non derogando al predetto divieto, ha riconosciuto al Dirigente scolastico la possibilità di nomina del supplente con provvedimento ampiamente motivato, sotto la propria esclusiva responsabilità, a fronte di situazioni non altrimenti risolvibili con l'impiego di misure organizzative complessive che riguardino l'intera organizzazione e non il singolo plesso.

Con successiva nota prot. 10073 del 14.04.2016 il MIUR ha ulteriormente precisato che si può procedere alla nomina del supplente solo nel caso di decesso o di cessazione dal servizio in corso d'anno in quanto in tali casi non si configura un aggravio di spesa (non si tratta infatti di assenza ma di vacanza del posto in organico).

Questa Direzione, già nel corso dell'a.s. 2015/2016, a seguito di numerosissime segnalazioni da parte dei Dirigenti scolastici ha inviato al MIUR due note (prot. 12889 dell'8.10.2015 e prot. 2978 del 16.02.2016) per segnalare le enormi difficoltà determinate da assenze dal servizio per lunghi periodi con il rischio di una seria compromissione della funzionalità delle segreterie o della sicurezza dei laboratori. Ciò al fine di sostenere un'interpretazione che escludesse le assenze lunghe dai divieti imposti dalla Legge n. 190/2014.

Poiché il MIUR non ha fornito riscontro, continuano a pervenire da parte di alcuni Dirigenti scolastici richieste di autorizzazione alla nomina di supplenti nei casi di assenze lunghe di assistenti amministrativi e di assistenti tecnici.

Per quanto riguarda i profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico, si osserva che non è previsto il rilascio di alcun nulla osta da parte di questa Direzione regionale per superare il divieto di nominare personale supplente, in quanto solo la Dirigenza scolastica è in grado di adottare le misure organizzative idonee a fronteggiare le criticità derivanti dalle assenze del personale ATA e di valutare quelle specifiche situazioni che possono causare interruzione delle attività amministrative e dei servizi.

In analogia alla precisazione fornita dal MIUR per i collaboratori scolastici con la citata nota prot. 2116 del 30.09.2015, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, qualora l'assenza di un assistente amministrativo pregiudichi la funzionalità delle attività amministrative e il rispetto delle tempistiche delle procedure affidate agli uffici di segreteria al punto da configurare una potenziale interruzione di pubblico servizio o un'esposizione al pagamento di sanzioni con conseguente danno erariale, i Dirigenti Scolastici possono



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

disporre la nomina del supplente sotto la propria responsabilità, adottando un provvedimento ampiamente motivato, che dia conto di aver fatto inutilmente ricorso a una diversa organizzazione flessibile del personale in servizio e di non aver potuto risolvere il problema tramite accordi di rete con le altre II.SS..

Con analoga valutazione può essere risolto il problema delle assenze degli assistenti tecnici qualora venga a mancare la necessaria sicurezza nello svolgimento delle attività laboratoriali a garanzia dell'incolumità degli alunni. Anche in tali casi particolari i Dirigenti Scolastici, dopo aver esperito ogni possibile strategia organizzativa, possono nominare il supplente dell'assistente tecnico con un provvedimento ampiamente motivato e sotto la propria responsabilità.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Beltrame

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante